



*Comune
di Scarlino*

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE ED ASSIMILATE
CON RECAPITO DIVERSO DALLA
PUBBLICA FOGNATURA***

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 21/12/2012

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni e normativa di riferimento

Art. 3 - Autorizzazione allo scarico

Art. 4 - Presentazione e contenuto della domanda

Art. 5 – Istruttoria

Art. 6 – Scarichi acqua delle piscine

Art. 7 – Prescrizioni

Art. 8 – Validità e rinnovo dell'atto di autorizzazione

Art. 9 – Modalità per la voltura dell'autorizzazione

Art.10 –Modifiche dell'autorizzazione

Art.11 – Controlli

Art.12 – Divieti

Art.13 – Oneri istruttori

Art.14- Sanzioni

Art.15 – Entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, in zone non servite dalla pubblica fognatura e le di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, così come individuate nella Legge Regionale n. 20/2006, modificata dalla Legge Regionale 10 ottobre 2011 n.50, e nel suo Regolamento di Attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura.

2. Per zone non servite dalla pubblica fognatura si intendono le aree nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognarie ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

ART. 2 DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella L.R. n. 20/2006 e nel DPGR 8 settembre 2008 n. 46/R.

2. Inoltre si precisa che:

- a) con il termine **decreto** si intende il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e successive modifiche e integrazioni.
- b) con il termine **legge regionale** si intende la L.R. 31 maggio 2006 n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
- c) con il termine **regolamento regionale** si intende il D.P.G.R. 8 settembre 2008 n. 46/R.
- d) con il termine **scarico in acque superficiali** si intende lo scarico dei corsi d'acqua definito con propri atti e provvedimenti dalla Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale CTR 1:10.000 con meno di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- e) con il termine **scarico sul suolo** si intende lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio o nei corsi d'acqua anche classificati dalla regione ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- f) con il termine **scarico nel suolo interrato** si intende lo scarico nello strato superficiale del terreno tramite subirrigazione.
- g) con il termine **abitante equivalente** si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerarsi equiparabile una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno.

Il calcolo del numero di AE, necessario per determinare il carico inquinante ai fini del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche va eseguito come indicato all'art. 2 comma 1, lettera a) della legge regionale.

Per gli scarichi discontinui nel tempo, il numero di AE deve essere calcolato considerando il "carico massimo" o, in alternativa, il valore massimo dei consumi idrici, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno.

Per gli scarichi soggetti a forte fluttuazione, così come definiti dalla legge regionale, la determinazione degli AE, ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale, deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno.

In assenza dei dati sopra indicati, il calcolo del numero degli AE va eseguito basandosi sui metodi convenzionali, di seguito riportati, per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti (AE) si come segue:

- i.1. **1 AE** ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;
- i.2. **1 AE** ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- i.3. **1 AE** ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
- i.4. **1 AE** ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
- i.5. **1 AE** ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;

i.6. **1 AE** ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
i.7. **4 AE** ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Per gli scarichi delle attività indicate ai precedenti punti, si dovrà inoltre sommare al numero degli abitanti equivalenti come sopra individuati, un abitante equivalente per ogni dipendente o addetto.

j) per **scarichi che non recapitano in pubblica fognatura** si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.

k) per **acque di scarico** si intendono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

l) per **acque reflue domestiche** si intendono acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze simili nell'ambito domestico.

m) per **acque reflue industriali** si intendono acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

n) per **acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche** si intende acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, lettera a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06; il regolamento regionale 46/R del 08/09/2008 ha definito nell'allegato 2 tab.1 capo 1 le categorie produttive assimilate a domestiche.

o) per **"trattamenti idonei allo scarico sul suolo"** di acque reflue domestiche si intendono le tipologie impiantistiche definite nel capo II allegato 2 del regolamento regionale;

p) per **trattamenti idonei** allo scarico nelle acque superficiali e marino/costiere si intendono ispektivamente le tipologie impiantistiche definite nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 3 del regolamento regionale.

q) per **autorizzazione** si intende l'atto amministrativo che consente l'utilizzo dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili, che non recapitano in pubblica fognatura di competenza comunale, devono essere autorizzati, con atto formale rilasciato ai sensi dell'art. 124 del decreto n°152/06 e art. 4 L.R. n. 20/06, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Ambiente, sul sito internet del Comune e lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) nel caso di acque reflue assimilabili a domestiche originate da attività produttive.

2. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.

3. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso.

4. I soggetti aventi titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico sono i proprietari/titolari o i legali rappresentanti degli insediamenti di tipo residenziale e/o delle attività assimilabili, che recapitano i propri reflui domestici nello scarico stesso; nel caso di scarichi a servizio di più insediamenti, è ammessa la costituzione di un consorzio, il cui legale rappresentante avrà titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

5. Copia dell'atto d'autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto di scarico di acque reflue domestiche ed assimilate fuori fognatura e consegnato a tutti i soggetti che utilizzano lo scarico stesso i quali sono tenuti a osservarne le prescrizioni.

6. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni. Tale comunicazione deve essere fatta dal vecchio titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 gg. dal subentro e sottoscritta anche dal subentrante.

7. In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto è tenuto a trasmettere al cessionario, copia dell'autorizzazione allo scarico: il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

8. L'autorizzazione allo scarico non sostituisce i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, che dovranno essere acquisiti prima della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

ART. 4 PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di autorizzazione allo scarico per impianti esistenti, conformi alla normativa vigente, che non risultano già autorizzati, è presentata al Comune, dagli aventi titolo, nei termini previsti dal presente regolamento, utilizzando l'apposita modulistica, corredata da tutti gli elaborati e da tutte le informazioni richieste nella modulistica stessa scaricabile dal sito del Comune.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico per nuovi impianti, realizzati nell'ambito del permesso a costruire (P.C.) o della dichiarazione di inizio attività (S.C.I.A.), è presentata al Comune, dagli aventi titolo, dopo la realizzazione dei lavori e prima della richiesta di abitabilità e/o agibilità, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile o della dichiarazione di conformità delle opere al titolo abilitativo rilasciato. La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico, inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, deve essere presentata all'Ufficio Ambiente prima della attivazione dello scarico. Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte nel caso in cui sia indicato il riferimento di una pratica edilizia in cui i documenti stessi siano già inseriti.

3. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

4. Nel caso in cui lo scarico sia effettuato in un corpo idrico recettore di competenza del consorzio di bonifica, dovrà essere acquisito il parere preventivo; analogamente se il corpo idrico recettore sia di competenza della Provincia di Grosseto, ai sensi del R.D. 523/1904, della legge regionale toscana 91/98 e del regolamento provinciale, dovrà essere acquisita l'attestazione di compatibilità idraulica o quanto previsto dal regolamento provinciale.

5. Alla domanda di autorizzazione e alla richiesta di voltura, redatte in bollo, deve essere allegata una marca da bollo per l'atto autorizzativo e l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, del versamento dei diritti risultanti dal tariffario A.R.P.A.T.

6. Nel caso di attività produttive la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

7. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di spese di istruttoria.

ART. 5 ISTRUTTORIA

1. Per le domande non presentate al SUAP, il responsabile del procedimento istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nella normativa vigente in materia.

2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo scarico risulti incompleta, la documentazione non sia conforme a quanto previsto, o, in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all'interessato la sospensione del procedimento, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa e la procedura si conclude entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, salvo eventuali sospensioni, così come previsto dalla L.R.50/2011.

3. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, il procedimento si concluderà con un provvedimento di archiviazione.

4. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, verrà sempre richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), con oneri a carico del richiedente.

5. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, così come definiti dal regolamento regionale (tabelle 2 e 3 dell'allegato 3), sarà valutato di volta in volta se il trattamento proposto sia comunque da ritenersi idoneo, mediante certificazione analitica delle acque di scarico e/o mediante richiesta di parere dell'autorità competente (ARPAT) con oneri a carico del richiedente. Nel caso di impianti di depurazione sarà inoltre necessaria la presentazione di una scheda contenente le caratteristiche tecniche e le procedure di manutenzione fornite dalla ditta produttrice/installatrice dell'impianto.

6. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, ne viene data comunicazione al richiedente assegnando 60 giorni di tempo per individuare una soluzione adatta. I termini del procedimento vengono sospesi e riprenderanno dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni, a seguito di specifica richiesta e per motivate ragioni; trascorso tale termine la domanda sarà archiviata con atto dirigenziale di diniego dell'autorizzazione allo scarico e la diffida dall'utilizzo.

7. Il provvedimento di autorizzazione contiene tutte le prescrizioni di carattere generale ed ulteriori eventuali prescrizioni particolari relative alla gestione dello scarico.

8. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

ART. 6 SCARICHI ACQUA DELLE PISCINE

1. Lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine, rifornite con acqua dolce, potrà avvenire previo idoneo trattamento di dechlorazione che riduca il cloro ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l, oppure dopo quindici giorni dall'ultima clorazione indicata nel registro delle clorazioni e comunque con una concentrazione massima di cloro non superiore a 0,20 mg/l.

2. Le acque di scarico delle piscine rifornite con acqua dolce possono essere riutilizzate per scopi irrigui, previo convogliamento in vasca di contenimento e fermo restando le prescrizioni riportate sopra.

3. Lo scarico derivato dalle operazione di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine rifornite con acqua di mare potrà avvenire dopo quindici giorni dall'ultima clorazione indicata nel registro delle clorazioni e comunque con una concentrazione massima di cloro non superiore a 0,20 mg/l,

4. Il rilascio delle acque di svuotamento della piscina in ambiente deve essere graduale; in caso di scarico dovuto a svuotamento totale della piscina lo scarico deve essere effettuato a valle del sistema di trattamento delle acque reflue per evitare il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque per non comprometterne il funzionamento

5. Il responsabile della piscina deve tenere un registro delle clorazione, con indicato il tipo di prodotto utilizzato, la quantità e la data dell'intervento di clorazione.

6. La temperatura dell'acqua di piscina da restituire al corpo recettore sia rispondente ai limiti fissati dalla Tabella 3 allegato 5 del decreto.

7. E' vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri direttamente in ambiente; pertanto tali acque dovranno subire un trattamento idoneo, così come indicato nel regolamento regionale.

8. La gestione della fine vita dei filtri deputati al controlavaggio delle acque della piscina, dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del decreto.

ART. 7 PRESCRIZIONI

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura pubblica, oltre al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento e nelle norme vigenti in materia, devono osservare le prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- a) divieto di immissione di acque meteoriche dilavanti nelle acque reflue domestiche ed assimilate;
- b) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo e monitoraggio dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata. Tutti i pozzetti dovranno essere facilmente visibili, accessibili ed ispezionabili;
- c) i punti di scarico devono essere accessibili ed ispezionabili per permettere le verifiche eventualmente necessarie e i campionamenti;
- d) nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno, avvalendosi dell'opera di idonea ditta specializzata ed autorizzata secondo la vigente normativa, che rilasci apposita documentazione;
- e) il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare nel tempo che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami; qualora si verificino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale, previa comunicazione scritta all'Ufficio competente;
- f) per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e della flora ivi prevista, procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisi determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto di fitodepurazione sia munito di un impianto di rilancio o ricircolo, dovrà necessariamente essere predisposto uno scarico in ambiente di "troppo pieno";
- g) nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, al fine di garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, una volta l'anno dovranno essere effettuate delle analisi per la verifica della conformità dei valori delle acque in uscita dall'impianto con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Nel caso si verifichi un superamento dei limiti previsti dalla norma, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad impedire lo scarico in ambiente e interventi idonei al superamento della criticità; inoltre, prima della ripresa dello scarico, dovranno essere eseguite le analisi al fine di verificare il rispetto di tali valori. I risultati di dette analisi dovranno essere trasmessi al competente ufficio comunale. Nel caso di utilizzo di depuratori dovranno inoltre essere annotate tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto.
- h) è vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri delle piscine direttamente in ambiente;
- i) è vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri delle piscine in impianti di trattamento primario di pertinenza di altri manufatti;
- j) è vietato scaricare le acque di svuotamento della piscine nell'impianto di scarico dei reflui.
- k) filtro percolatore biologico - il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, della capacità filtrante e della quantità di fanghi presente eliminando quelli in esubero, nonché i ad ogni altra operazione che sin renda necessaria.

2. Eventuali ulteriori prescrizioni o integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o di protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche competenti in materia.

ART. 8 VALIDITÀ E RINNOVO DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. La validità dell'autorizzazione è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione si rinnova tacitamente alla scadenza, a norma dell'art.14 del regolamento regionale, a condizione che permangano le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato. Il rinnovo tacito per gli assimilati a domestico e per il domestico è subordinato ad una specifica comunicazione al Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, attestante che le condizioni che hanno portato all'assimilazione sono rimaste invariate. In mancanza di tale comunicazione l'autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto entro 6 mesi dalla scadenza.
4. In caso di interventi o modifiche sostanziali all'impianto di scarico delle acque reflue, l'autorizzazione esistente decade e occorre ripresentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
5. Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio, allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.
6. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al presente articolo, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

ART. 9 MODALITÀ PER LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La comunicazione di voltura dell'autorizzazione allo scarico è presentata entro 90 giorni dall'atto di variazione della titolarità al competente ufficio utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito del Comune.
2. La comunicazione di voltura deve contenere la dichiarazione del permanere delle caratteristiche tecniche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate e il rispetto del contenuto dell'autorizzazione esistente.
3. In caso di modifiche anche parziali all'impianto o di diversa utilizzazione che porti una modifica al calcolo degli abitanti equivalenti si dovrà procedere alla richiesta di nuova autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

ART. 10 MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (AE), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello di nuova autorizzazione.
2. Per gli insediamenti assimilati devono essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della Ditta e, se non compromettono la assimilabilità, anche le variazioni del ciclo di lavoro. Qualora tali variazioni non consentono più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

ART.11 CONTROLLI

1. L'ufficio Ambiente, avvalendosi anche dell'Ufficio di Polizia Municipale e/o dell'ARPAT, provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito.
2. Il controllo a campione verrà effettuato attraverso un programma annuale che dovrà assicurare:
 - a) il controllo a campione del 30% degli scarichi autorizzati nell'anno precedente;
 - b) il controllo di tutte le autorizzazioni allo scarico rinnovate nell'anno precedente;
 - c) controlli volti ad individuare, nell'ambito del territorio comunale, utenze attive non autorizzate;
 - d) controlli a seguito di esposti.
3. Il programma sarà stabilito ogni anno con apposito atto dirigenziale.

ART.12 DIVIETI

1. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree buscate, è fatto divieto di immettere acque superficiali o di scarico nel suolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere, ai sensi dell'art. 75, comma 4, lettera C del regolamento regionale di attuazione della L.R. 39/00.

2. E' vietato installare pozzi a tenuta o neri ad eccezione del caso previsto nella delibera del comitato interministeriale per la tutela delle Acque 04/02/1977, allegato n. 5, per abitazioni e locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30/40 litri giornalieri pro-capite e quindi con esclusione di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

ART.13 ONERI ISTRUTTORI

1. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale o tramite bollettino di conto corrente postale degli oneri a titolo di diritti di istruttoria nel rispetto del tariffario stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Nell'ipotesi di necessità del parere ARPAT (scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti e in casi particolari su richiesta dell'Ufficio Ambiente), saranno richiesti ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio della autorizzazione.

ART.14 SANZIONI

1. Ai sensi dell'Art. 22 della legge regionale ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; i proventi delle medesime sono soggetti al vincolo di destinazione di cui all'art.136 del Decreto; in ottemperanza al comma 4 dell'art.135 del Decreto, in caso di applicazione delle suddette sanzioni è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 689/1981.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, quando la legge o altri regolamenti non dispongano diversamente, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 300,00 (trecento) ai sensi della Legge 689/1981.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.

2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa richiamata all'art. 2.